

DIRITTO DEI TRASPORTI

LEZIONE 16 OTTOBRE 2024

IL CONTRATTO DI TRASPORTO: SOGGETTI, FORMA

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

SOGGETTI

Il vettore

- È il soggetto obbligato all'esecuzione della prestazione caratteristica del contratto di trasporto.
- Ai fini della qualificazione di un soggetto come vettore è irrilevante:
 - che egli esegua l'obbligazione con mezzi propri, o rivolgendosi a terzi;
 - la dimensione dell'attività: può essere o meno imprenditore.

Il passeggero...

- È sia parte del contratto di trasporto, in quanto fruitore della prestazione di trasferimento, sia oggetto del contratto.
- Dal duplice ruolo rivestito dal passeggero derivano obblighi di cooperazione intensi, che non riguardano la sola fase iniziale del trasporto, ma si estendono anche nel corso del trasporto.
- La cooperazione richiesta è inferiore per i passeggeri a mobilità ridotta.

...e il passeggero a mobilità ridotta

È il soggetto che presenta una mobilità ridotta, derivante:

- o da una disabilità fisica, permanente o anche meramente temporanea, o mentale
 - o dall'età
 - o da qualunque altro fattore da cui promana una qualsiasi altra disabilità
- e la cui condizione richiede un'attenzione particolare e un adattamento del servizio di trasporto per rispondere alle esigenze specifiche di questa persona.

(Segue) Quale tutela per il passeggero a mobilità ridotta?

Nel trasporto aereo - reg. (CE) 261/2004

- **Particolare diritto di assistenza:** se si verificano le ipotesi di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato che danno diritto al passeggero all'assistenza, il vettore aereo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
- **Diritto di precedenza:** il vettore aereo dà la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.

Nel trasporto aereo - reg. (CE) 1107/2006

- **Diritto al trasporto:** il vettore (o l'operatore turistico se il volo è incluso in un pacchetto turistico) non possono rifiutarsi di trasportare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. *Eccezioni: obbligo di sicurezza + caratteristiche dell'aeromobile e dei portelloni*
- **Diritto all'accessibilità:** i vettori stabiliscono o predispongono punti di arrivo e di partenza, presso cui le persone a mobilità ridotta possono agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto.
- **Diritto ad informare:** i vettori e gli operatori turistici adottano ogni misura necessaria per ottenere le richieste di assistenza da parte delle persone a mobilità ridotta, anche nel caso in cui gli acquisti dei biglietti si perfezionino per mezzo di sistemi online; una volta ricevuta una richiesta di assistenza, tali informazioni sono trasmesse ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito, oltre che all'eventuale vettore operativo che materialmente svolgerà la prestazione di trasporto;
- **Diritto all'assistenza gratuita da parte di personale formato**
- **Diritto all'integrità degli ausili alla mobilità del disabile:** il vettore è responsabile del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, conformemente alle previsioni del diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Nel trasporto marittimo - reg. (UE) 1177/2010

- **Diritto al trasporto in condizioni di parità** rispetto ai soggetti non disabili
- **Diritto all'accompagnamento gratuito**
- **Diritto all'accessibilità**
- **Diritto ad essere informati:** i vettori (o gli operatori turistici) garantiscono che tutte le informazioni relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone a mobilità ridotta.
- **Diritto all'assistenza gratuita da parte di personale formato**
- **Diritto all'integrità degli ausili alla mobilità del disabile:**
 - Il vettore è responsabile del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell'operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo
 - Il risarcimento è pari al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o ai costi di riparazione
 - Il vettore deve compiere ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura temporanea sostitutiva.

Nel trasporto autobus - reg. (UE) 181/2011

- **Diritto al trasporto in condizioni di parità**
- **Diritto all'accessibilità**
- **Diritto ad essere informati** anche in relazione alla specifica individuazione delle stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il cui elenco è reso pubblico mediante indicazione su internet;
- **Diritto all'assistenza gratuita da parte di personale formato**
- **Diritto al risarcimento** in caso di danni riportati dalle sedie a rotelle e dalle altre attrezzature per la mobilità o dai dispositivi di assistenza.

Nel trasporto ferroviario - reg. (UE) 782/2021

- **Diritto al trasporto in condizioni di parità**
- **Diritto ad essere informati** in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari;
- **Diritto all'assistenza a bordo**, che si concreta nella possibilità sia di avere un assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali, che viaggia con una tariffa speciale e, se del caso, gratuitamente e che si siede, ove possibile; sia di avere, su richiesta dell'impresa di trasporto, un accompagnatore che viaggia gratis e che si siede vicino alla persona a mobilità ridotta; sia di avere l'assistenza di un cane da assistenza;
- **Diritto al risarcimento** qualora l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, o di cani da assistenza.

Alcune precisazioni sul passeggero

- Il contratto di trasporto può essere stipulato direttamente dal passeggero in nome e per conto proprio; può però essere stipulato anche da un altro soggetto, che agisce come mandatario, con o senza rappresentanza.
- Al passeggero viene di regola rilasciato un **biglietto**, anche in formato elettronico:
 - Se non contiene il nome del passeggero, il diritto alla prestazione di trasporto può essere ceduto mediante semplice trasferimento del biglietto, fino all'inizio del viaggio;
 - Se contiene il nome del passeggero, può o meno essere trasferibile, a seconda dei casi.

Il mittente e il caricatore

- È la controparte del vettore nel trasporto di cose.
- È denominato **mittente** (*consignor*) nei trasporti terrestri, aerei e ferroviari, e **caricatore** (*shipper*) nei trasporti marittimi.
- L'onere di cooperazione che grava sul mittente/caricatore è diverso rispetto a quello che grava sul passeggero, e anche nei singoli sottotipi di trasporto troviamo oneri che si atteggiavano diversamente: la cooperazione è minima nel trasporto di cose determinate ed è massima nel trasporto formalizzato mediante contratti di *time charter*.
- Il mittente e il caricatore possono essere o meno anche proprietari delle merci oggetto del trasporto.

Il destinatario

- È un soggetto che troviamo nel solo trasporto di cose.
- L'ipotesi tradizionale è quella del trasferimento di merci oggetto di compravendita: il mittente è il venditore che invia, per il tramite del vettore, le merci all'acquirente-destinatario.
- Non è parte del contratto.
- Ha diritto alla riconsegna della merce e al risarcimento del danno, quando, giunta la merce a destinazione, o spirato il termine per l'arrivo, fa dichiarazione di riconsegna —> la regola non trova applicazione nel caso di polizza di carico.

FORMA

- In linea generale il contratto di trasporto è **libero** nella forma.
- Fanno **eccezione** il trasporto marittimo (di cose e di persone) e il trasporto aereo (di cose) che richiedono la forma scritta ***ad probationem***.
- La prova è costituita dal documento emesso contestualmente alla conclusione del contratto o subito dopo:
 - biglietto di passaggio o documento di trasporto per quanto riguarda il trasporto di persone;
 - duplicato della lettera di vettura, nel trasporto stradale di cose;
 - lettera di trasporto aereo, nel trasporto aereo di cose;
 - polizza di carico, dalla ricevuta di bordo, dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla lettera di trasporto marittimo, per i trasporti marittimi di cose determinate;
 - *charterparties* per il trasporto marittimo di carico.